

SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 169/21 del 28-11-2021

Ferie tramutate in cassa integrazione Covid -19

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso una nota (n. 1799 del 23-11-2021) riguardo alla possibilità, per il datore di lavoro, di modificare in Cigo Covid le giornate di ferie richieste dai lavoratori già programmate e concesse (l'azienda nel mese di agosto ha unilateralmente tramutato la terza settimana di ferie già concesse in Cigo Covid).

Premesso che si trattava della terza settimana di ferie e che l'ammortizzatore consiste in una sospensione a zero ore, l'Inl ha ritenuto la trasformazione ammissibile (come peraltro aveva già fatto l'Inps).

A supporto della propria tesi, l'Inl richiama:

l'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in merito al periodo minimo di ferie annuali (quattro settimane) che deve essere goduto per almeno due settimane consecutive nel corso dell'anno di maturazione;

- dall'art. 2109 c.c. *si evince il riconoscimento in capo al datore di lavoro, nell'ambito dei poteri di organizzazione dell'attività imprenditoriale, di una facoltà di determinare la collocazione temporale delle ferie, nonché in alcune ipotesi di modificarla.*
- l'interpello n. 19/2011 del Ministero del lavoro prevede che, *sempreché sia rispettato il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale, eventuali deroghe alla fruizione del diritto costituzionalmente garantito ex art. 36, comma 3 Cost., risultano ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione;*
- la circolare n. 8/2005 del Ministero del lavoro *ha precisato che costituiscono ipotesi oggettive derogatorie all'ordinaria modalità di fruizione delle ferie, tra gli altri, gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari, in cui si assiste ad una "sospensione totale o parziale delle obbligazioni principali scaturenti dal rapporto medesimo, ossia l'espletamento dell'attività lavorativa e la corresponsione della retribuzione".*

Per l'Ispettorato, *in caso di sospensione totale dell'attività lavorativa, ovvero nell'ipotesi di Cig a zero ore, non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie.*

Il periodo di ferie può quindi essere posticipato alle fine del periodo di Cig.

Il posticipo non può operare, invece, in caso di Cig parziale, *nella quale deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all'attività svolta, sebbene in misura ridotta.*

Rimane il punto della mancata comunicazione formalmente della decisione di trasformare in Cigo Covid il periodo di ferie preventivamente richiesto e già autorizzato (violazione dell'art. 2109, comma 3, cc).

Per tale irregolarità non è prevista una sanzione amministrativa nel nostro ordinamento, né si ritiene utile il ricorso al potere di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004. Va infatti considerato che, risultando inalterato il plafond di ferie maturate da ciascun lavoratore che potrà quindi fruirne al termine del periodo di CIGO, non sembra evincersi un danno alla cui "riparazione" dovrebbe essere finalizzato il ricorso al potere di disposizione.